

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

(approvato con delibera consiliare nr.79 del 07.11.1991 e comprensivo delle modifiche ed integrazioni apportate con delibere nr.60 del 27.11.1996 - nr.40 del 18.06.1997 - nr.25 del 17.05.2000 - nr.15 del 17.06.2002 - nr.52 del 28.05.2003 - nr.29 del 23.04.2008 - nr.16 dell'11.05.2011)

### **CAPO I - NORME GENERALI**

#### **Articolo 1 - Finalità**

La concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune sono disciplinate dal presente Regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1 ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

#### **Articolo 2 - Le Varie provvidenze**

Le sovvenzioni ad enti, i contributi per lo svolgimento di attività ed i sussidi a favore di persone fisiche consistono nella corresponsione di somme di denaro e nella prestazione di beni e/o servizi.

Gli interventi consistenti nella prestazione di beni e/o servizi possono essere effettuati a titolo gratuito oppure con recupero parziale della spesa o del corrispettivo.

#### **Articolo 3 - Destinatari**

Sono destinatari delle provvidenze previste dall'articolo 1:

- a) le persone fisiche;
- b) gli enti privati, siano o non persone giuridiche, che operano senza scopo di lucro;
- c) gli enti pubblici ed a rilevanza pubblica, ivi compresi gli enti pubblici associativi.

#### **Articolo 4 - Misura delle provvidenze**

Per i destinatari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, le provvidenze sono determinate in rapporto al rilievo che l'attività beneficiata riveste per il Comune.

Per le persone fisiche le provvidenze sono determinate in rapporto

alle necessità, alle condizioni ed alle possibilità economiche dei destinatari e degli obbligati ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile.

## **CAPO II - ASSISTENZA ECONOMICA CRITERI GENERALI**

### **Articolo 5 - Requisiti di ammissione al servizio di assistenza economica**

Il Comune con il servizio intende garantire alla popolazione condizioni di vita civile e dignitosa, che permettano di superare l'emarginazione causata dalle insufficienti possibilità economiche e psico-fisiche.

Per l'ammissione al servizio è necessario che:

- a) il richiedente e il suo nucleo familiare siano residenti nel Comune;
- b) i componenti del nucleo non siano proprietari di beni immobili, oltre all'alloggio adeguato, o automezzi che non siano strettamente necessari;
- c) non vi siano obbligati agli alimenti in grado di provvedere;
- d) il reddito del nucleo non sia superiore al minimo vitale, determinato ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

Il proprietario di beni immobili, il cui reddito di qualsiasi tipo sia inferiore al minimo vitale determinato ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, può essere ammesso al servizio solo se con atto scritto, da registrare a sue spese, si impegna a rimborsare al Comune la somma richiesta.

Nel caso in cui vi siano persone tenute agli alimenti che, pur avendone la possibilità, non vi provvedono o vi provvedono parzialmente, il Comune può erogare i servizi solo eccezionalmente, dopo aver segnalato la circostanza all'autorità giudiziaria, salvo in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti degli stessi.

### **CONTRIBUTI EROGATI CON IL CRITERIO DEL MINIMO VITALE**

#### **Articolo 6 - Beneficiari**

1) Nuclei familiari composti da:

- a) persone in età pensionabile, secondo le leggi vigenti;
- b) persone con invalidità superiore al 67%, riconosciuta dall'apposita commissione sanitaria;
- c) persone che, avendo presentato domanda per il riconoscimento di invalidità civile, in attesa della chiamata a visita da parte della commissione sanitaria competente, siano dichiarate dal medico del servizio sanitario nazionale (medico di base) totalmente inabili al lavoro.

2) Nuclei familiari o persone "a rischio".

Vengono considerati a rischio di emarginazione persone o nuclei

familiari in situazione di grave disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della

fase acuta. Nel complesso degli interventi da mettere in atto per rimuovere la situazione suindicata, si può fare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, purché sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale. Rientrano in tale ipotesi:

- condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e da fattori oggettivi, che richiedono per l'attuazione di un progetto di reinserimento sociale, un periodo di presa in carico parziale o totale dei soggetti interessati ai fini della soddisfazione delle esigenze materiali di vita e/o l'acquisizione di un livello scolastico e professionale che li renda in grado di raggiungere l'indipendenza economica.

Delimitato in tal modo il campo di intervento nell'area del rischio di emarginazione, occorre tuttavia evidenziare che la sua efficacia è legata all'impegno verificato del soggetto, cui l'intervento è diretto, a collaborare al progetto predisposto per il suo caso e finalizzato alla sua autonomia sociale ed economica.

L'accesso al contributo da parte di persone considerate "a rischio" di emarginazione o in stato di emarginazione e tuttavia in grado, con adeguato aiuto, di reinserirsi è vincolato ad una procedura che preveda il ricorso a tutti gli interventi richiesti per l'autonomia della persona o del nucleo presi in carico (acquisizione dei diritti pensionistici, inserimento scolastico, qualificazione professionale, ecc.).

Tale progetto deve perciò contenere la specificazione degli interventi e delle risorse da mettere in atto per superare la condizione in cui attualmente l'utente si trova.

Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale l'intervento si presume inefficace e la prestazione di carattere economico deve perciò essere interrotta.

Possono, altresì, essere beneficiari del contributo di integrazione del reddito al minimo vitale, con il limite previsto, i nuclei o i singoli residenti a Lusiana che versino in temporanea condizione di grave disagio economico.

Tra di essi, in particolare:

a) persone e nuclei di norma economicamente e socialmente autonomi che, per motivi indipendenti dalla loro volontà e comportamento (a causa di disoccupazione, gravi malattie, ecc.), abbiano immediato bisogno economico;

b) nuclei che a seguito della presenza di soggetti portatori di handicaps si trovino in situazione di grave difficoltà economica;

c) persone separate, in gravidanza o con figli a carico di età inferiore agli anni 18, che non abbiano sostentamento alcuno per mancanza di lavoro o di contributo adeguato del coniuge o di possibilità di appoggi familiari;

d) persone vedove, in gravidanza o con figli minori di anni 18 a carico, che in seguito al decesso del coniuge risultino privi di ogni risorsa economica e di appoggi adeguati nell'ambito familiare;

e) persone che praticino modalità di vita proprie di gruppi marginali (per es. persone senza fissa dimora) oppure persone che si trovino in grave difficoltà di carattere socio-economico e psico-fisico, le quali, con adeguato aiuto economico e sociale, possono riequilibrarsi ;

f) persone o nuclei con situazioni di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza, nella fase di disintossicazione, in accordo con il servizio preposto;

g) malati psichici e loro famiglie in situazione di difficoltà economica, in accordo con il servizio preposto;

h) ex detenuti, nel primo periodo susseguente la dimissione dal carcere, e loro famiglie in condizione di disagio economico conseguente alla carcerazione.

#### **Articolo 7 - Tabella per il calcolo del "minimo vitale"**

Il reddito minimo \_vitale è quello ritenuto necessario per la soddisfazione minima dei bisogni fondamentali dell'alimentazione, abbigliamento, benessere psico-fisico della persona.

Persona sola	100%	quota base (importo mensile pensione minima INPS lavoratori dipendenti gennaio 1991)
--------------	------	--

Capo famiglia	100%
---------------	------

Coniuge o dal 2° componente in poi	20%
------------------------------------	-----

AGLI IMPORTI DELLA PRESENTE TABELLA VERRANNO AGGIUNTE LE SPESE PER IL CANONE DI AFFITTO E/O MUTUO CASA, PURCHÉ' NON SUPERINO IL 50% DELLA QUOTA BASE.

L'ENTITÀ' DEL CONTRIBUTO E' PARI ALLA DIFFERENZA TRA IL "MINIMO VITALE". CALCOLATO IN BASE ALLA TABELLA SUINDICATA, ED IL REDDITO ACCERTATO REALE, COMPRESI REDDITI ESENTI.

Qualora il nucleo familiare usufruisca di altri servizi erogati dall'Amministrazione Comunale (assistenza domiciliare, pasto caldo a domicilio, semi-convitti, riduzioni rette, scuole materne, ecc.) sarà compito dell'Ufficio Assistenza valutare con maggiore attenzione e discrezionalità gli interventi del caso, sentita la Giunta Municipale.

## **DURATA E MODALITÀ' DI EROGAZIONE**

Il contributo viene proposto dall'Ufficio Assistenza che segue il caso, entro il limite previsto del minimo vitale, per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico dello stesso.

Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, il contributo è proponibile, di volta in volta, per periodi di durata non superiore ad un anno per i beneficiari di cui al precedente punto 1) (Nuclei familiari composti da...) e punto 2) (Nuclei familiari o persone a rischio) dell'art. 6.

Dopo tali periodi l'Ufficio Assistenza è tenuto, col persistere delle condizioni che hanno determinato la concessione del contributo, a presentare un'ulteriore proposta aggiornata.

Il responsabile dell'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore visita e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

### **Articolo 8 - Contributi integrativi del minimo vitale**

Le persone che hanno titolo ad usufruire dell'assistenza economica di integrazione al minimo vitale possono presentare bisogni specifici non coperti dal minimo vitale, che occorre comunque soddisfare ai fini del mantenimento o dell'acquisizione delle condizioni di benessere psico-fisico.

Altre persone risultano in grado, con il proprio reddito, di far fronte al minimo vitale ma non, in tutto o in parte, ai suddetti bisogni specifici.

A questi gruppi di persone è possibile erogare un intervento economico atto a:

- miglioramento delle condizioni ambientali attraverso forniture o interventi necessari per la vita domestica (traslochi, fornitura legna, stufe, tinteggiatura, installazione di impianto telefonico, ecc.);
- interventi di sostegno per handicappati, anche al fine di consentire la loro presenza in famiglia.

Il contributo viene proposto dall'Ufficio Assistenza secondo la procedura indicata nel precedente paragrafo.

### **Articolo 9 - Interventi straordinari (assistenza economica straordinaria)**

1. Oltre agli interventi già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che, con un intervento straordinario una

tantum, non ripetibile, possano essere risolte (eventualmente anche con l'aiuto di altri enti).

La situazione è oggetto di esame, caso per caso, su proposta dell'Ufficio Assistenza, a cui compete l'acquisizione di ogni utile documentazione.

## 2. Altri vantaggi economici.

Per favorire la socializzazione e l'inserimento lavorativo di persone portatrici di handicap o "a rischio", il Comune può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, cooperative e privati e può assumere spese necessarie per l'assunzione e per un periodo di avviamento al lavoro, fino a un massimo di sei mesi. Per tale intervento valgono le considerazioni previste dal punto 2 del Capo II (nuclei familiari o persone "a rischio"), in particolare per quanto riguarda la procedura e il progetto finalizzato.

Ogni intervento straordinario erogato è comunque soggetto all'istruttoria e alle formalità precedentemente descritte.

### **Articolo 10 - Procedura amministrativa per l'ammissione ai contributi di assistenza economica**

#### A) Apertura del caso.

Il procedimento di ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda di chi vi abbia interesse oppure d'ufficio, su segnalazione di organismi di volontariato, di altri servizi pubblici (consultorio familiare e/o Distretto Sanitario dell'ULSS n. 35, ecc.) o di privati cittadini oppure, infine, di altri servizi comunali che abbiano notizia dell'esistenza di persone bisognose di assistenza.

Tale istanza va inoltrata presso il Comune di Lusiana - Ufficio Assistenza.

Nella domanda, compilata in apposito modulo, l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- i redditi del proprio nucleo familiare;
- l'esistenza di proprietà immobiliari;
- l'esistenza di parenti tenuti agli alimenti e l'entità della loro contribuzione.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia busta paga propria e/o dei componenti il nucleo familiare;
- fotocopia certificato di pensione (INPS, estere, di guerra, debiti vitalizi, ecc.) e/o cedolini di rendite INAIL;
- fotocopia dichiarazione di invalidità civile, di indennità di accompagnamento e/o assegno di frequenza, rilasciati dalla competente Commissione sanitaria;

- fotocopia della ricevuta dell'eventuale spesa di affitto;
- fotocopia del tesserino di disoccupazione per i componenti in età lavorativa e disoccupati ;
- eventuali altri documenti comprovanti l'entità del reddito reale del nucleo familiare e la situazione di bisogno e ritenuti idonei al fine di esprimere un giudizio sulla reale ed effettiva necessità di un sussidio economico.

Per l'assistenza economica straordinaria è inoltre richiesta la documentazione dell'eventuale spesa da effettuare.

Qualora il richiedente si trovi nell'impossibilità di riscuotere le eventuali provvidenze economiche, deve indicare, nella domanda, il delegato.

Nel caso in cui il reddito non sia documentato in modo ritenuto sufficiente, si può procedere all'esclusione della domanda o ad accertamenti e deduzioni.

#### B) Istruttoria del caso.

L'istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sotto elencate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta;
- accertamento diretto della situazione sociale ed economica, eventualmente anche con visita domiciliare;
- accertamento indiretto della situazione economica, su richiesta dell'Ufficio Assistenza, attraverso rapporti del locale Comando di Polizia Municipale.

L'istruttoria ha, di norma, una durata massima di tre mesi dalla presa in carico del caso e si conclude con la definizione del tipo di contributo, della sua entità, decorrenza (a partire dal mese di presentazione della domanda) e durata, oppure con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o per ammissione ad altro servizio.

L'Ufficio Assistenza, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, formula la proposta di intervento, istruisce la pratica, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione.

Presso l'Ufficio Assistenza vengono tenute le schede con i dati sintetici degli interventi effettuati.

In casi di eccezionale gravità e adeguatamente motivati, l'Ufficio Assistenza può proporre deroga ai criteri stabiliti, ferma restando la prevista procedura di autorizzazione.

Le decisioni di ammissione o meno all'assistenza economica vanno sempre motivate e comunicate per iscritto agli interessati, ad opera dell'Ufficio Assistenza.

### **CAPO III**

*(modificato con delibera consiliare nr.60 del 27.11.1996)*

#### **SERVIZIO DOMICILIARE**

##### **Articolo 11 - Obiettivo**

Il servizio domiciliare ha lo scopo di promuovere ed assicurare interventi che cerchino di privilegiare il mantenimento della persona anziana, del disabile e del minore nel proprio domicilio e contesto sociale. Ha lo scopo, inoltre, di recuperare, se possibile, l'autonomia della persona per metterla in condizione di gestire autonomamente, o con aiuto minimo, la propria quotidianità evitando rischi di isolamento e di emarginazione.

Il servizio domiciliare è rivolto alle persone i cui bisogni possono essere soddisfatti dalle prestazioni erogate dal servizio stesso e integra gli interventi che possono essere assicurati dai parenti e/o dal volontariato al fine di garantire all'utente la possibilità di rimanere dignitosamente nel proprio domicilio.

##### **Articolo 12 - Compiti e prestazioni**

Il servizio di aiuto domiciliare prevede le seguenti prestazioni:

- supporto di aiuto domestico e di sostegno educativo;
- governo della casa: pulizia, riassetto della casa, preparazione pasti, lavaggio, stiratura e riordino biancheria personale;
- consegna a domicilio di pasti caldi confezionati;
- spese e commissioni;
- consegna e ritiro della biancheria verso i servizi di lavanderia centralizzata;
- igiene e cura della persona;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione con esclusione di interventi di carattere tipicamente infermieristico;
- controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente;
- accompagnamento per riscossione pensione, per analisi e per visite mediche, ecc.
- sostegno per l'attività relazionale con i familiari e la comunità ed accesso ai servizi territoriali.

##### **Articolo 13 - Forme di gestione**

Il servizio domiciliare può essere gestito direttamente dal Comune oppure essere affidato a figure esterne tramite convenzione.

In ogni caso il servizio erogato dovrà essere conforme alle norme contenute nel presente titolo.

#### **Articolo 14 - Condizioni per l'ammissione al Servizio Domiciliare \***

Per l'ammissione al servizio domiciliare sono richiesti i seguenti requisiti che devono coesistere:

- residenza nel Comune;
- condizioni di autosufficienza personale e domestica che non consentano una autonoma permanenza al proprio domicilio;
- mancata o insufficiente assistenza da parte di familiari;
- possibilità di predisporre un adeguato programma di intervento;
- condizione economica del nucleo familiare non superiore al valore I.S.E.E.A.D. annualmente stabilito dalla Giunta Municipale.

La condizione economica della famiglia del richiedente viene valutata in base all'I.S.E.E.A.D. (Indicatore Situazione Economica Equivalente Assistenza Domiciliare) calcolato prendendo in considerazione il parametro economico dell'Attestazione I.S.E.E. e i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari come consentito dalla normativa vigente e sotto indicati.

- Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) ai sensi dei D.Lgs. n. 109/98 e n. 130/2000 riferita ai redditi dell'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza di accesso al servizio o riferiti all'ultima dichiarazione/certificazione dei redditi disponibile.
- Proventi economici percepiti al momento della presentazione dell'istanza non presi in considerazione nell'Attestazione I.S.E.E. poiché non fiscalmente imponibili (a titolo esemplificativo, pensioni di invalidità civile, pensioni sociali, assegni sociali, rendite erogate dall'Inail per invalidità permanente, ecc. ), o per i quali, pur non essendo esenti da imposta, non vige l'obbligo di dichiarazione nei modelli reddituali (a titolo esemplificativo, redditi prodotti all'estero per i quali non vige la necessità della dichiarazione in Italia).
- Spese sostenute dal richiedente o dal suo nucleo familiare di riferimenti (I.S.E.E.) al momento della presentazione della domanda non prese in considerazione nell'attestazione I.S.E.E. inerenti:
- Canoni di locazione per abitazione di residenza fino a un massimo annuo complessivo di euro 5.164,57 purché inerenti a contratti regolarmente registrati non esibiti in sede di elaborazione dell'attestazione I.S.E.E.
- Contratti di impiego per "badanti" stipulati a norma di legge. Il limite della spesa detraibile dall'ISEE è pari all'importo annuo massimo previsto dalla Regione Veneto per l'erogazione del contributo denominato "Assegno di Cura".

Restano esclusi dal computo dei provvedimenti economici i contributi "una tantum" erogati da enti pubblici a vario titolo.

L'impossibilità, per motivi non imputabili all'Amministrazione, di poter valutare la condizione economica del richiedente determinerà l'applicazione della tariffa massima prevista per il servizio richiesto salvo specifica valutazione del servizio sociale competente.

Sono previste deroghe a quanto sopra stabilito al punto e) in presenza di nuclei con minori, per particolari situazioni di bisogno igienico-sanitario, psico-fisico o sociale, per programmi concordati con servizi (psichiatrico, consultorio familiare, ecc) ed infine nei casi in cui esista uno specifico programma di intervento in applicazione di un decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.

In particolari situazioni e qualora sia più conveniente dal punto di vista organizzativo, sarà possibile intervenire anche mediante personale convenzionato per assicurare tutte o parte delle prestazioni necessarie.

Il servizio verrà concesso, previa domanda dell'interessato e sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali, sentito l'Assessore preposto con provvedimento del dirigente dell'ufficio stesso.

**(modificati con delibera di CC nr.16 dell'11.05.2011)**

#### **Articolo 15 - Contribuzione al Servizio Domiciliare \***

Il Comune, allo scopo di favorire la fruizione del Servizio Domiciliare, concede agevolazioni economiche consistenti in una riduzione della misura della quota dovuta o esenzione.

Le suddette riduzioni tariffarie come pure l'esenzione dal pagamento del servizio saranno determinate per fasce di I.S.E.E.A.D. e verranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Il costo dei pasti caldi consegnati a domicilio è interamente a carico dei beneficiari i quali, in caso di reddito insufficiente, potranno richiedere al Comune un contributo economico ai sensi del presente Regolamento.

Per agevolare l'intervento in particolari situazioni di bisogno igienico, psico-fisico e sociale o in mancanza di alcuni requisiti, il Sindaco o un suo delegato, su apposita e motivata relazione dell'Ufficio Servizi Sociali, può disporre diversamente da quanto previsto dal presente articolo.

**(modificati con delibera di CC nr.16 dell'11.05.2011)**

#### **Articolo 16 - Procedimento amministrativo per l'accesso al servizio domiciliare**

Il procedimento amministrativo per l'accesso al Servizio Domiciliare si articola nel seguente modo:

- segnalazione da parte di privati, di enti, di associazioni di volontariato e del servizio sociale;
- domanda di ammissione al servizio formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Assistenza del Comune;
- istruttoria effettuata sulla base del presente Regolamento per la verifica dell'ammissibilità della richiesta;

- visita domiciliare dell'Assistente Sociale al richiedente il servizio, per una verifica dei bisogni, la predisposizione del programma e la proposta di intervento;

- provvedimento del dirigente del servizio su proposta dell'Assistente Sociale;

- comunicazione scritta al richiedente dell'esito del procedimento con indicazione della data di inizio e dell'orario di servizio in caso di accoglimento della richiesta e delle motivazioni del rifiuto in caso contrario.

#### **Articolo 16/A - Informazioni richieste**

Nella domanda il richiedente, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:

- i propri dati anagrafici;

- la propria situazione familiare;

- la situazione reddituale e patrimoniale propria e del proprio nucleo familiare;

- la propria situazione abitativa con indicazione dell'eventuale affitto sostenuto;

- eventuali situazioni di invalidità riconosciute formalmente;

- ogni altra notizia utile a valutare il diritto all'erogazione del servizio.

#### **Articolo 16/B - Cessazione, sospensione o riduzione del Servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è revocato in caso:

- di richiesta scritta dell'utente;

- di decesso o di ricovero definitivo dell'assistito presso una struttura protetta e qualora i familiari restanti non necessitino del servizio;

- di perdita dei requisiti di ammissione al servizio;

- di raggiungimento degli obiettivi del programma di intervento.

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere sospeso nel caso di assenza temporanea dell'utente.

Il servizio può altresì, per esigenze organizzative o per particolari condizioni dell'assistito, essere temporaneamente ridotto sia nel numero degli accessi dell'operatore sia nel numero complessivo di ore di assistenza.

I cambiamenti temporanei del cambio di assistenza stabilito inizialmente potranno essere effettuati previa comunicazione telefonica agli utenti mentre quelli permanenti dovranno essere comunicati in forma scritta.

## CAPO IV

### EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER I RICOVERI IN CASE DI RIPOSO

#### Articolo 17 - Finalità e definizione degli utenti

Consiste nell'assistere mediante ricovero in strutture protette o in case di riposo pubbliche e/o private prevalentemente cittadini anziani per i quali la prognosi medica escluda la possibilità di fare regredire lo stato globale dei postumi invalidanti e di migliorare lo stato di salute con un'attività riabilitativa o, comunque, gravemente non autosufficienti (portatori di totale o parziale invalidità motoria o in stato di debilitazione fisica o grandi senili o malattie mentali) per i quali il mantenimento nel proprio nucleo familiare non sia possibile.

Possono altresì essere ammessi cittadini gravemente inabili, secondo i parametri applicati dalla Commissione per gli invalidi civili per il riconoscimento dell'invalidità.

Nell'arco delle diverse forme di assistenza offerte all'anziano o al cittadino inabile, il ricovero in istituto si colloca comunque come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

A tal fine si ritiene indispensabile la massima comunicazione e integrazione operativa fra tutti i servizi territoriali facenti capo sia al Comune che all'ULSS n. 35.

Il Comune provvede all'ammissione in strutture protette e case di riposo di cittadini anziani o gravemente inabili assumendo, per i residenti, a carico dell'amministrazione comunale l'onere totale o parziale della relativa spesa, detratto il contributo regionale per non autosufficienti, valutate le condizioni economiche e sociali del soggetto interessato e dei parenti tenuti a prestare gli alimenti. L'individuazione dei parenti obbligati a prestare gli alimenti deve essere effettuata secondo quanto indicato dal Codice Civile agli articoli 433 e seguenti.

Secondo tali disposizioni normative i vari gradi di parentela sono obbligati solidalmente: ne discende la necessità di coinvolgere successivamente tutti i nuclei familiari fino all'ultimo grado di parentela previsto.

Alla copertura della retta è chiamato a partecipare l'anziano richiedente con il concorso dei suoi redditi da pensione o di altra natura, fatta salva la "quota mensile garantita" prevista dalle attuali disposizioni (Piano Sociale 1989/1991, equivalente al 20% della pensione minima INPS) e da corrispondersi per 13 mensilità.

Di norma, non è ammissibile al contributo l'anziano proprietario di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, salvo quanto previsto nel paragrafo "Recuperi e rivalse".

Nel caso che l'anziano richiedente conviva con coniuge sprovvisto di altri redditi (anche in presenza di figli non conviventi) o

provvisto di reddito cumulativamente inferiore al minimo vitale (detratto l'importo dell'affitto) il concorso dei redditi dell'anziano è limitato ad un importo che lasci al coniuge un reddito almeno pari al minimo vitale previsto dal Comune. L'assunzione in carico dell'ente della retta non potrà, in presenza di più posti disponibili, essere maggiore della retta richiesta nella casa di riposo più economica.

#### **ACCERTAMENTO, DEL REDDITO DELL'ANZIANO RICHIEDENTE**

L'anziano richiedente il ricovero deve presentare istanza al Sindaco, corredandola della seguente documentazione:

- fotocopia dei frontespizi dei libretti di pensione;
- fotocopia dei modelli 201 e 740;
- ricevuta di eventuale pagamento affitto;
- eventuale certificato di invalidità.

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito mensile dell'anziano, ai quali vanno sommate tutte le eventuali altre entrate, 'sia quelle identificabili dal modello 740 (usufrutto da immobili e terreni, dividendi da azioni, proprietà immobiliari, ecc.) sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.).

#### **ACCERTAMENTO DEL REDDITO NEI NUCLEI OBBLIGATI**

Ad ogni singolo nucleo dovranno essere richieste, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune e/o del comando Polizia Municipale, le seguenti documentazioni:

- stato di famiglia;
- ricevuta pagamento affitto o titolo di godimento dell'alloggio.

#### **Per ogni componente il nucleo familiare:**

a) se lavoratore dipendente:

- busta paga (escluso agosto e dicembre) del mese precedente a quello in cui è stata presentata richiesta e copia della denuncia dei redditi per accertare altre entrate;
- oppure tesserino di disoccupazione;
- oppure libretto di pensione,

b ) se lavoratore autonomo :

- copia della denuncia dei redditi.

#### **Per i giovani di età superiore ai 15 anni:**

- certificato di iscrizione a istituto scolastico;
- o tesserino di disoccupazione;
- o copia busta paga.

Di norma il Servizio Sociale approfondirà la reale situazione economica, con particolare riferimento alle proprietà immobiliari, al tenore di vita e al tipo di lavoro svolto, attraverso i servizi informativi comunali a ciò preposti: Polizia Municipale.

In tutti i casi, in calce alla domanda, l'anziano dichiara sia di non essere titolare di altri redditi o proprietà immobiliari, oltre a quelle documentate ed elencate sia di non aver alcun parente obbligato.

Stessa dichiarazione, riferita al reddito, dovrà essere rilasciata da ciascun nucleo o singolo obbligato unitamente alla documentazione presentata.

#### Riesame della situazione del richiedente.

L'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sarà di norma riesaminato da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, dando luogo a una nuova istruttoria:

- a) su richiesta dei parenti obbligati a seguito di ricorso, qualora suffragato da ulteriori elementi o da nuova documentazione;
- b) su iniziativa d'ufficio, quando lo stesso viene a conoscenza di nuovi elementi;
- c) su richiesta dell'interessato, qualora l'aumento della retta sia superiore al proprio reddito.

#### **Articolo 18 - Recuperi e rivalse**

Procedure per il recupero di risorse finanziarie o immobiliari dell'assistito - procedure di rivalsa nei confronti dei familiari obbligati, dell'assistito e degli eredi.

Il quadro dei rapporti tra Amministrazione Comunale, Case di Riposo, assistiti e familiari, quale configurato sulla base dei criteri sopra definiti, richiede di precisare anche le procedure giuridicamente convalidate che consentano:

- 1) di recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non sono immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di redditi acquisiti o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili (ad esempio attraverso l'accensione di ipoteca sui beni immobili, compresa la casa di abitazione).
- 2) di rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

Al punto 1) si precisa che: spesso si verifica che il soggetto richiedente il ricovero risulti in attesa di ricevere dallo Stato

e/o da altri Enti e Istituzioni gli emolumenti dovutigli. Il Comune, nel contempo, si trova nell'esigenza di ammettere in idonea struttura l'anziano o l'inabile attualmente non in grado di far fronte alla spesa della retta, anche se titolare di un reddito potenziale che, realizzandosi, comprenderà la corresponsione di tutti gli arretrati.

Il contributo comunale **deve allora essere considerato come anticipazione** e l'ammissione del richiedente, con contributo comunale a titolo di anticipazione, **va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune** gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'anziano o inabile interessato e preferibilmente da uno o più parenti, tenuti o meno agli obblighi alimentari, a garanzia che l'interessato è ritenuto capace di intendere e di volere; ove questi sia formalmente interdetto, dal tutore o avente titolo.

La medesima ipotesi del "contributo a titolo di anticipazione" si configura quando il richiedente risulta proprietario di immobili (ad eccezione della casa adibita ad abituale dimora, su cui verrà comunque accesa ipoteca a favore del Comune) e/o terreni. Ai sensi della normativa vigente tale condizione esenta il Comune dall'obbligo di intervenire con assunzione degli oneri assistenziali a proprio carico.

Al punto 2) si precisa che: nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi alimentari loro attribuiti o si riscontri che l'anziano stesso o i parenti hanno evaso gli oneri di loro spettanza ovvero non vengano rispettati gli impegni assunti in sede di anticipazione, è necessario avviare una procedura di rivalsa da attuare a mezzo di azione legale del Comune.

#### **Articolo 19 - Pacchi dono**

E' facoltà della Giunta Municipale, in occasione delle feste natalizie, predisporre pacchi dono, di un valore massimo di f 30.000 cadauno, per gli anziani ricoverati, cittadini del Comune.

### **CAPO V**

#### **EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RIENTRO EMIGRATI**

##### **PREMESSA LEGISLATIVA**

- Articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana e articolo 25 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo;
- Legge n. 382 del 22.7.1975 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- D.P.R. n. 616 del 24.7.1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22.7.1975, n. 382";
- D.P.R. n. 9 del 15.1.1972 "Trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";

- Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale";
- Legge Regionale n. 22 del 20.7.1989 "Piano Sociale Regionale per il triennio 1989/1991";
- Legge Regionale n. 19 del 20.3.1990 "Nuova disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica";
- Legge n. 241 del 7.8.1990, art. 12;
- Legge Regionale n. 28 del 19.6.1984 "Interventi Regionali nel settore dell'emigrazione e immigrazione;
- Legge Regionale n. 18 del 22.6.1989 "Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione";
- Circolare Regionale n. 46 del 20.7.1984;
- Circolare Regionale n. 71 del 7.11.1984. i

La Regione Veneto con le ultime due Leggi sopra citate ha inteso legiferare interventi socio assistenziali e non.

In particolare l'articolo 1 della Legge regionale n. 18 del 22.6.1989 recita:

"La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e per sviluppare le relazioni con le Comunità di discendenza veneta all'estero, promovendo, in armonia con iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni:

- a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati stagionali e delle loro famiglie;
- b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'entità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;
- c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;
- d) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati."

Nell'articolo 2 è precisato chi sono i destinatari degli interventi ("cittadini di origine veneta"):

"Agli effetti della presente Legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei.

Sono altresì considerati emigrati, purché residenti all'estero, i familiari a carico di chi abbia acquisito tale qualifica, il

coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compimento della maggiore età.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.

Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero."

La Legge Regionale in oggetto consente di dare concrete risposte a particolari situazioni di disagio, restando impregiudicato l'intervento del Comune per eventuali attività assistenziali che rientrino nelle normali iniziative attuate a norma della Legge Regionale n. 55 del 15.12.1982.

L'attività tipicamente assistenziale può così sintetizzarsi:

a) contributo per la traslazione delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari, fino ad un massimo del 30% della spesa documentata. Hanno titolo a richiedere il contributo il coniuge superstite o i figli o i genitori che, residenti in Italia, versino in condizioni disagiate;

b) in presenza di grave situazione di disagio economico, conseguente al rientro, può essere concesso un contributo di "prima sistemazione" la cui entità è lasciata alla valutazione della Giunta Municipale. Non possono essere consentiti interventi nei casi in cui l'emigrato abbia diritto a contributi o rimborsi da parte dello Stato o da altri enti pubblici o aziende private. In tutti i casi precisati (punti a) e b), l'entità del contributo sarà in correlazione alla situazione socio-economica del nucleo familiare.

Le percentuali indicate nel punto a) rappresentano l'intervento economico massimo.

c) La concessione di contributi sugli importi dovuti all'INPS per riscatto dei periodi di lavoro prestati all'estero è anch'essa un intervento assistenziale, non previdenziale, da attuarsi pertanto sempre sulla base delle condizioni socio-economiche della famiglia del richiedente, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 28/1984 ed in presenza delle precise condizioni stabilite dal quarto comma dell'articolo 13 della predetta Legge che si ritiene opportuno sintetizzare:

1) il periodo riscattato non deve essere inferiore ad anni 5;

2) il periodo deve essere stato prestato all'estero in paesi con i quali non siano in atto convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

3) il contributo è finalizzato a consentire il raggiungimento dei minimi pensionistici o il minimo richiesto per la prosecuzione contributiva volontaria e va commisurato agli importi relativi. Escluso ogni intervento per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero finalizzato all'aumento di pensioni già concesse;

4) La concessione del contributo può essere richiesta dall'emigrante (o dai superstiti aventi diritto) solo in caso di rientro definitivo a Lusiana.

#### **Articolo 20 - Apertura del caso**

L'interessato presenta domanda, su modulo predisposto, indirizzata al Sindaco del Comune di Lusiana - Ufficio Assistenza - e corredata della seguente documentazione :

- stato famiglia;
- documenti ufficiali comprovanti la residenza all'estero;
- per il sopra citato punto "a" deve essere presentato certificato di morte e/o note spese riguardanti le traslazioni della salma e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante chi è o chi sono i familiari e/o eredi;
- fotocopia della eventuale dichiarazione dei redditi riguardante l'anno precedente o modello 101/102 o busta paga recente;
- eventuale documentazione riguardante la situazione socio-economica patrimoniale dei familiari residenti a Lusiana;
- ricevuta del pagamento dell'eventuale affitto.
- busta paga dell'eventuale lavoro reperito;
- sarà cura dei Servizi Sociali chiedere relativo rapporto informativo sul nucleo familiare richiedente al Settore Polizia Municipale.

#### **Articolo 21 - Istruttoria del caso**

L'Istruttoria del caso è svolta a cura dell'Ufficio Assistenza con le sottoindicate sequenze e modalità:

- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso;
- l'ufficio Assistenza che ha in carico il caso, nell'ambito dei criteri fissati dal Consiglio Comunale, formula la proposta di intervento;
- l'Ufficio Assistenza istruisce la pratica, formula la proposta, mentre l'Assessore vista e sottopone la pratica all'esame della Giunta Comunale a cui compete la decisione;
- le decisioni in merito verranno comunicate per iscritto agli interessati.

### **CAPO VI**

#### **Articolo 22 - Servizi soggiorni-vacanza**

Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna, mare, laghi, ecc.) durante il periodo primavera - estate -autunno.

Il servizio per le vacanze di anziani è teso a realizzare e

consolidare processi di socializzazione, di riabilitazione fisica e psichica e a creare occasione di svago.

Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

L'Amministrazione comunale fissa annualmente la quota di partecipazione ad ogni soggiorno recuperandola dai partecipanti. Potranno essere erogati contributi a coloro che ne faranno richiesta e rientrino nelle condizioni di assistibilità previste per il minimo vitale.

## **CAPO VII**

### **Articolo 23 - Assegnazione gratuita legna da ardere**

Nell'ambito di una ormai consolidata tradizione che è legata soprattutto agli usi civici esistenti nel territorio comunale, la Giunta municipale fissa annualmente il quantitativo di legname, in occasione del taglio della legna, da distribuire gratuitamente.

Beneficiari :

- 1) scuole materne esistenti nel territorio comunale, per le quali esiste la convenzione di cui al successivo capo VIII;
- 2) persone sole o nuclei familiari rientranti nel criterio del "minimo vitale";
- 3) parrocchie.

## **CAPO VIII**

### **PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA**

#### **Articolo 24 - Sovvenzioni alle scuole materne private**

A tutti i bambini deve essere assicurata la possibilità di frequentare la scuola materna.

Il Comune si assume l'impegno di:

- versare alla scuola materna, nel caso di difficoltà economiche regolarmente accertate, un contributo rapportato al numero di bambini iscritti e frequentanti all'inizio dell'anno;
- disporre l'erogazione di tale contributo a scadenza annuale. La scuola materna privata per ottenere la sovvenzione deve :
  - a) presentare istanza entro il 30 settembre, allegando il bilancio di previsione e l'ultimo consuntivo approvato;
  - b) depositare presso il Comune il regolamento o lo statuto della scuola, dal quale risultino le modalità organizzative ed in particolare l'istituzione di organi collegiali di partecipazione alla gestione educativa della scuola nello spirito del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
  - c) osservare sotto la vigilanza dell'autorità scolastica le

disposizioni che presiedono l'istituzione ed il funzionamento delle scuole materne non statali;

d) accettare indistintamente tutte le iscrizioni fino all'esaurimento dei posti disponibili;

e) osservare la vigente normativa in materia di inserimento dei bambini portatori di handicap;

f) presentare alla fine dell'anno scolastico una relazione illustrativa sull'andamento generale della scuola.

#### **Articolo 25 - Ausili finanziari agli alunni**

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, il Comune concede sussidi alle famiglie che presentino istanza entro il 30 settembre di ogni anno, salvo in presenza di cause sopravvenute successivamente, per l'acquisto di libri, materiale scolastico e per le spese di mensa.

Beneficiari sono i nuclei familiari che rientrino nelle previsioni di cui al capo II, articolo 6, n. 2 (Nuclei familiari o persone "a rischio") del presente regolamento.

Il Comune può disporre che il servizio di trasporto scolastico sia fornito gratuitamente a partire dal terzo figlio che usufruisca del servizio stesso.

Inoltre, il Comune può disporre l'erogazione di contributi alle famiglie di bambini frequentanti la scuola dell'obbligo, che abitino in località del Comune non servite dal servizio di trasporto scolastico e che debbano percorrere, con mezzi di trasporto propri, una distanza complessiva giornaliera superiore a km 10.

L'importo del contributo non potrà essere comunque superiore al 50% del costo complessivo che il Comune sosterebbe per garantire il servizio di trasporto in dette località, al netto del contributo fisso richiesto agli utenti.

Il contributo viene erogato una tantum dalla Giunta Municipale sulla base delle domande presentate al termine dell'anno scolastico, corredate, dal certificato di frequenza alla scuola elementare o dal certificato di frequenza effettiva.

#### **Articolo 26 - Altri interventi di assistenza scolastica**

Il Comune dispone annualmente l'elargizione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole elementari e medie statali sulla base dei programmi di attività annuale, in base alla Legge Regionale n. 31 del 1985 o di necessità particolari presentate di regola entro il 31 ottobre di ogni anno dagli Organi Collegiali della scuola.

In tale quadro, si inseriscono anche i contributi eventuali per le visite culturali programmate da singoli plessi, in ragione del programma didattico.

Andranno favorite comunque le iniziative comuni a più plessi scolastici al fine di facilitare l'integrazione fra loro degli alunni di contrade diverse.

## **CAPO IX**

### **GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Articolo 27 - Utilizzazione degli impianti sportivi comunali e palestre**

II Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi, fissandone l'eventuale contribuzione, con apposita convenzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalla società ed ai destinatari dell'attività sportiva.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 15 settembre, non possano essere tutte accolte a causa dell'insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni. Le richieste per le attività, per le quali gli organizzatori chiedono un corrispettivo ai praticanti, hanno precedenza sulla richiesta di eventuali associazioni sportive di altri Comuni.

## **CAPO X**

### **CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE**

#### **Articolo 28 - Contributi per la manutenzione di strade vicinali**

II Comune ai sensi del D.L. n. 1 del 18 agosto 1945, convertito nella Legge 17 aprile 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione, ricostruzione e sgombero neve delle strade vicinali soggette al pubblico transito con una somma non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori previsti o fatture o note spese, esenti IVA, che devono, comunque, essere indifferibili.

#### **Articolo 29 - Contributi per l'ampliamento dei servizi**

I privati, i gruppi e i comitati che intendano attuare, ampliare, completare nella loro zona un servizio o un'opera di rilievo pubblico possono ottenere il contributo del Comune nella misura massima del cinquanta per cento del costo dei lavori.

L'attività deve essere concordata preventivamente.

Il concorso del Comune interviene solo in presenza di rilevante spesa pro capite.

Per l'erogazione del contributo, nel caso di opere, si applica l'ultimo comma dell'articolo 28.

## **CAPO XI**

### **ALTRE PROVVIDENZE**

#### **Articolo 30 - Contributi associativi**

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, o comunque nel termine previsto dallo Statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

#### **Articolo 31 - Contributi per celebrazioni**

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni, anniversari e manifestazioni patriottiche, pur se si svolgono fuori del territorio comunale.

Può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

#### **Articolo 32 - Provvidenze per le associazioni e i gruppi**

(articolo modificato con delibera consiliare nr.60 del 27.11.1996)

Il Comune sostiene gli enti, le associazioni, i comitati, i gruppi, le cooperative, che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale nel campo culturale, ricreativo, sportivo, sociale, ambientale socio-sanitario, turistico e della promozione delle attività economiche e dispone l'erogazione di provvidenze in loro favore.

Le sovvenzioni annuali costituiscono riconoscimento dell'attività svolta e sono determinate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) numero di utenti coinvolti;
- b) consistenza delle attività svolte;
- c) costi di gestione del gruppo o delle singole iniziative;
- d) situazioni di particolare emergenza che richiedono interventi straordinari "una tantum".

Per avere diritto all'erogazione del contributo, i destinatari

sono tenuti a presentare domanda scritta entro il 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio finanziario successivo, pena decadenza, allegando il consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo o programma atto a dimostrare la necessità dell'intervento da parte dell'Amministrazione comunale. A tal proposito l'Amministrazione comunale si riserva di chiedere integrazioni di documenti o quant'altro ritiene necessario per l'esame del documento programmatico.

In relazione alla disponibilità economica prevista in bilancio, la Giunta comunale procederà ad individuare i Gruppi o Associazioni con diritto alla contribuzione e determinerà l'ammontare del contributo stesso nella misura massima del 50% delle spese ammesse o del disavanzo dell'associazione risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La Giunta può anche erogare benefici ad enti, associazioni, gruppi, cooperative a carattere nazionale, provinciale o comprensoriale.

Il Comune può mettere a disposizione gratuita immobili o locali di sua proprietà come luoghi di riunione degli enti, delle associazioni, e dei gruppi, restando a carico delle stesse le relative spese e secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso dei locali, approvato con delibera di Giunta municipale.

Qualora vengano svolte attività di volontariato, soprattutto in campo sociale, ecologico o di recupero di manufatti storici, che si risolvano a vantaggio concreto degli interessi del Comune, vengono assegnati contributi che, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria dell'associazione o del gruppo agente, possono arrivare fino al massimo del 60% dell'eventuale costo che sarebbe stato affrontato dal Comune per raggiungere lo stesso risultato; l'attività deve essere concordata preventivamente a mezzo di apposita convenzione e l'erogazione del contributo è effettuata a risultato raggiunto.

A favore delle associazioni e dei gruppi, il Sindaco può mettere a disposizione gratuita per brevissimi periodi strutture comunali, aree, beni od anche il personale occorrente quando l'attività da svolgere sia a rilievo sociale o di interesse per l'intera collettività.

Viene riconosciuta la possibilità di erogare contributi a Ditte private che si trovino in difficoltà economiche e che abbiano alle loro dipendenze lavoratori locali al fine di garantire i posti di lavoro.

Viene altresì riconosciuta la possibilità di erogare contributi ad Associazioni e Gruppi anche se privi di atto costitutivo e di Statuto purchè dimostrino di operare nell'ambito degli interventi sociali, culturali, ambientali, ecc. con riferimento (per la quantificazione della somma da attribuire) al numero dei componenti.

Da ultimo si stabilisce che le richieste presentate saranno preventivamente vagliate da un'apposita Commissione Consiliare che sarà composta da 2 membri designati dalla maggioranza e da 1 membro designato dalla minoranza, a partire dal prossimo anno

1997.

### **Articolo 33 - Contributi per iniziative specifiche**

Il Comune patrocina le manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, sportive e turistiche, le fiere e le mostre ed eroga agli enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati organizzatori contributi che possono anche coprire ogni spesa prevista, a seconda dell'importanza, dei destinatari e del rilievo dell'iniziativa.

Viene data la precedenza, nell'ordine, alle iniziative preferibilmente a carattere sovracomunale di riconosciuta tradizione, a quelle culturali ed artistiche e a quelle sportive.

### **Articolo 34 - Contributi per attività in campo economico**

(articolo modificato con delibera di C.C. nr.40 del 18.06.1997, nr.15 del 17.06.2002)

Per incoraggiare la cooperazione, gli investimenti produttivi, l'occupazione ed il benessere sociale nel proprio territorio, il Comune attribuisce contributi a favore delle cooperative e altre istituzioni e Imprese operanti nel campo economico e ai coltivatori diretti.

In particolare si precisano le modalità relative a tali erogazioni:

#### **COLTIVATORI DIRETTI**

Possono accedere al contributo gli operatori del settore che:

1) abbiano avuto animali morti o macellati d'urgenza per calamità naturali o malattie (escluse morti per folgorazione, incuria o dolo).

2) abbiano effettuato spese per l'acquisto macchinari o attrezzature inerenti l'attività agricola o abbiano effettuato lavori (non di ordinaria manutenzione) sugli immobili utilizzati per l'attività;

**3) abbiano sostenuto delle spese (documentate) per lo smaltimento, in qualità di rifiuti speciali, di medicinali e relativi contenitori usati per la cura degli animali allevati\***

Alle domande di contributo dovrà essere allegato idonea documentazione di spesa che coinciderà con il documento del Responsabile Veterinario dell'U.L.S.S. comprovante l'abbattimento per il primo tipo di intervento, e con copia delle fatture per il secondo tipo di intervento.

Il contributo è quantificato con provvedimento della Giunta Municipale ed in fase di prima applicazione nella seguente misura:

**Bovini: euro 181** per ogni capo abbattuto e non recuperabile commercialmente;

**euro 78** nel caso trattasi di vitelli;

**euro 78** per ogni capo abbattuto o macellato e che si presti a commercializzazione;

**Ovini: euro 104** per capi abbattuti e non recuperabili purchè maschi ed iscritti nel libro genealogico di razza; massimo due

capi annui per azienda.

**Spese di investimento:** 5% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di investimento di euro 15.494,00, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

La quantificazione del contributo potrà variare con successivo provvedimento della Giunta Municipale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Le domande di contributo dovranno essere presentate, su carta libera, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi degli eventi.

\* Compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, viene assicurata la copertura delle spese che i coltivatori diretti sostengono per la distruzione delle carcasse animali così come richiesto dalla normativa vigente in materia, se debitamente documentate. \* (articolo integrato con delibera di G.M. nr.52 del 28.05.2003)

#### **ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Possono accedere al contributo gli operatori del settore artigiano e produttivo in genere a fronte dell'acquisto di macchinari o attrezzature inerenti l'attività esercitata.

Sono esclusi gli acquisti di autovetture, anche se intestate alla Ditta.

Tutti gli altri mezzi motorizzati (es. furgoni) sono finanziati solo se indispensabili per l'attività dell'impresa.

Alle domande di contributo dovrà essere allegata copia della fattura di acquisto o copia del preventivo (sarà necessaria, in questo secondo caso, la successiva integrazione con copia della fattura).

Il contributo sarà pari al 5% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di investimento di euro 15.494,00, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. La percentuale potrà essere variata di anno in anno con delibera di Giunta Municipale.

Le domande di contributo, su carta libera, dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo al sostenimento della spesa.

**\* modifica apportata con delibera di C.C. nr.29 del 23.04.2008**

#### **Articolo 35 - Contributi per lo sviluppo dell'attività turistica** (articolo modificato con delibera di C.C. nr.40 del 18.06.1997)

Il Comune sostiene ogni iniziativa per lo sviluppo dell'attività turistica e concorre alle spese di funzionamento di istituzioni e Imprese turistiche presenti nel territorio e provvede all'erogazione di contributi in favore degli operatori del settore, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Le modalità per l'erogazione di tali contributi per il 1996 e seguenti sono così fissate:

1) Possono accedere al contributo gli operatori commerciali in sede fissa al dettaglio e gli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande presente nel territorio comunale a fronte di:

- ristrutturazioni esterne del negozio o dell'esercizio pubblico (vetrine, insegne, tinteggiature, arredo urbano, ecc.);

- ammodernamento interno compreso il rinnovo di scaffali, tinteggiature, illuminazione, banchi frigo attrezzati, ecc.;

- spese di progettazione relative agli interventi di cui ai punti precedenti.

2) Alla domanda di contributo dovrà essere allegata copia della fattura di acquisto o copia del preventivo (sarà necessaria, in questo caso, la successiva integrazione con copia della fattura).

3) Il contributo sarà pari al 5% della spesa (IVA esclusa) fino ad un massimo di f. 30.000.000.= di investimento.

4) La percentuale potrà essere variata di anno in anno con delibera di Giunta Municipale.

5) Le domande di contributo, in carta semplice, dovranno essere presentate, in sanatoria, entro il 30.09.1997 per le spese relative al 1996.

Per gli investimenti dal 1997 in poi dovranno essere presentate entro il \* 31 Gennaio dell'anno successivo \* (\* modifica apportata con delibera di C.C. nr.25 del 17/5/2000) (esempio: per il 1997 il termine di presentazione delle domande è il 31.01.1998).

#### **Articolo 36 - Contributi a seguito di convenzioni**

Sono corrisposti contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività.

#### **Articolo 37 - Vantaggi economici da spese di rappresentanza**

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi, volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;

b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;

c) premi (coppe, medaglie, libri) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità;

d) ogni altra piccola utilità.

#### **Articolo 38 - Contributi per la manutenzione delle chiese**

Sono a carico del Comune i contributi previsti dalla L.R. n. 44 del 1987 che le parrocchie e altre religioni possono ottenere per opere indifferibili di manutenzione e di conservazione degli edifici aperti al culto.

#### **Articolo 39**

L'Amministrazione comunale istituisce una benemerenda per i cittadini che si sono particolarmente distinti nei vari campi della vita sociale.

### **CAPO XII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

##### **Articolo 40 - Norme finali**

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà sociale, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari; la contribuzione deve rispettare in qualsiasi modo il vincoli legislativi o regolamentari previsti per tali servizi.

Ottenere agevolazioni, esenzioni, riduzioni tributarie e tariffarie nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti è un diritto.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi e i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo ad una riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

La Giunta Comunale predispone ogni anno una relazione riepilogativa dei provvedimenti che sono stati adottati in attuazione del presente regolamento e la allega al rendiconto.

#### **Articolo 41 - Norme transitorie**

Per le sovvenzioni, i sussidi, i contributi da erogare entro l'anno 1990 si possono non considerare le misure, le percentuali, gli importi determinati o determinabili dal presente regolamento, qualora siano frutto di intese intercorse o di promesse dell'Amministrazione intervenute prima dell'entrata in vigore della Legge 7 agosto 1990, n. 241, o di attese basate sui provvedimenti degli scorsi anni, purché comunque esista in bilancio la somma disponibile.

Le situazioni esistenti vanno rese conformi al presente regolamento entro il 31 dicembre 1992.

#### **Articolo 42 - Sostituzione di atti e regolamenti**

Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinino i benefici previsti dall'articolo 1.